



Provincia
di Milano

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed interventi finanziari vari

Deliberazione consiliare n. 34036/2228/88 del 9 maggio 1991, vistata dal Comitato regionale di controllo il 29 maggio 1991 al progressivo n. 47608.

INDICE

Capo I

art. 1

art. 2

Capo II

art. 3

art. 4

art. 5

art. 6

art. 7

art. 8

Capo III

art. 9

art. 10

art. 11

art. 12

Capo I - Principi

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, a norma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi ed interventi finanziari vari a persone ed Enti pubblici e privati.

ART. 2

Esclusione

Restano esclusi dall'applicazione:

- a) le quote associative ad Enti ed Istituzioni cui la Provincia partecipa. a termine dei relativi statuti;
- b) i contributi ordinari ad Enti ed Istituzioni specificatamente già determinati in bilancio;
- c) i contributi erogati sulla base di deliberazioni-quadro di carattere generale;
- d) gli interventi previsti da norme di legge e regolamentari.

Capo II - Contributi ad Enti

ART. 3

Finalità

la Provincia di Milano, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale della comunità provinciale, può erogare contributi ad Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre organizzazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative che operano sul proprio territorio senza fine di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale e la pratica sportiva dei cittadini..

ART. 4

Annualità

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 viene effettuata annualmente con un provvedimento complessivo.

ART. 5

Ammissibilità

1. Sono ammessi al contributo solo quegli Enti che operano senza finalità di lucro a favore della comunità ed all'interno della circoscrizione provinciale di Milano e che siano legalmente costituiti.
2. La costituzione deve essere intervenuta da almeno due anni.
3. Allo stesso Ente non può essere riconosciuto più di un contributo all'anno per il sostegno dell'attività svolta.
4. Sono esclusi i contributi che possano prefigurare violazione della legge 2 maggio 1974, n. 155, e successive modificazioni sui finanziamenti ai partiti.

ART. 6

Condizioni

1. La domanda di contributo deve pervenire alla Provincia entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.
2. La stessa deve essere corredata dallo Statuto, dal bilancio preventivo e dal conto consuntivo e dal programma per l'anno in corso delle attività previste.

ART. 7

Modalità di erogazione

1. La Giunta provinciale - sentita la competente Commissione consiliare - stabilisce il piano di erogazione con un unico provvedimento da adottarsi entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. Nell'erogazione si dovrà tenere conto dei contributi già concessi da altri Enti pubblici (Stato, Regione, Comune, ecc.).
3. La Giunta potrà peraltro, in relazione all'entità dei fondi a disposizione, privilegiare determinati tipi di attività, avuto riguardo dei problemi che risultano nel momento contingente all'attenzione della pubblica amministrazione.

ART. 8

Rendiconto

Gli Enti beneficiari devono presentare alla Provincia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del contributo, il rendiconto delle spese finanziarie.

Capo III - Iniziative

ART.9

Finalità

La Provincia interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative che hanno riferimento alle finalità istituzionali dell'Ente meritevoli di considerazione.

ART. 10

Condizioni

1. Possono essere prese in considerazione solo le richieste che riguardano:
 - a) Iniziative che si svolgono nell'ambito provinciale;
 - b) Iniziative che rispondono ad interessi precisi della Comunità provinciale oppure che risultino di prestigio per l'Ente.
 - c) Iniziative nelle quali la Provincia risulti direttamente od indirettamente coinvolta.
2. La richiesta di contributo deve pervenire alla Provincia, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore, almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La domanda deve essere corredata del programma e del preventivo di spesa.

ART. 11

Modalità di erogazione

1. La Giunta provinciale stabilisce, di volta in volta, se aderire alla richiesta, tenendo conto del significato dell'iniziativa.
2. L'entità del contributo sarà ragguagliata a quella eventuale degli altri Enti, in rapporto alla disponibilità.
3. Tali contributi non sono incompatibili con quelli genericamente assegnati a sostegno delle attività di cui al Capo II.

ART. 12

Contributi alla persona

La Provincia non eroga tali contributi non rientrando nelle sue competenze i servizi alla persona.